



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



**Tax newsletter n. 3 –
marzo 2022**

**Edizione a cura dell'Avv. Maria Paola
Ferraro**

- | | |
|---|----------------|
| 1. Conversione in legge del Decreto Milleproroghe: le novità
per le imprese e le persone fisiche | pag. 2 |
| 1.1 Riapertura dei termini per le rateizzazioni pre-Covid decadute | pag. 2 |
| 1.2 Sanatoria dei versamenti relativi al saldo IRAP 2019 e al primo
acconto IRAP 2020 | pag. 4 |
| 1.3 Sterilizzate le perdite emerse nel 2021 | pag. 5 |
| 1.4 Bonus investimenti: prorogato il termine per la conclusione degli
investimenti “prenotati” entro il 31.12.2021 | pag. 6 |
| 1.5 Agevolazione prima casa: termini sospesi fino al 31.3.2022 | pag. 7 |
| 1.6 Ulteriori misure agevolative | pag. 8 |
| 2. Decreto Energia: sì alla rivalutazione di quote e terreni anche per il 2022
ma con un'imposta sostitutiva più elevata | pag. 10 |

1. Conversione in legge del Decreto Milleproroghe: le novità per le imprese e le persone fisiche



Il 28.2.2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 la legge n. 15 del 25.2.2022 di conversione del decreto Milleproroghe (d.l. n. 228/2021). Diventano, quindi, definitive diverse misure a favore delle imprese e delle persone fisiche inserite nel corso dell'esame parlamentare per la conversione in legge dello stesso.

Nei paragrafi che seguono saranno, pertanto, approfondite le novità più importanti.

1.1 Riapertura dei termini per le rateizzazioni pre-Covid decadute

Una novità di rilievo per tutti i contribuenti in difficoltà riguarda la riapertura dei termini per chiedere un nuovo piano di dilazione relativamente alle rateizzazioni decadute alla data dell'8.3.2020.

Il Decreto Milleproroghe concede, infatti, la possibilità ai contribuenti - decaduti dai piani di rateizzazione prima della sospensione dovuta al Covid-19 - di inoltrare un'istanza di riammissione entro il 30.4.2022 e riprendere il pagamento di quanto dovuto tramite dilazione senza dover versare in anticipo le rate scadute e non saldate.

Per memoria, si ricorda che già il Decreto Ristori (d.l. n. 137/2020) all'art. 13 *decies* aveva previsto la riapertura dei termini per la rateizzazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8.3.2020, era intervenuta la decadenza dal beneficio, dietro presentazione della relativa richiesta di dilazione entro il 31.12.2021.

Su tale disposizione è intervenuto ora il Decreto Milleproroghe con una riapertura dei termini fino al 30.4.2022.



Vi sono, però, delle differenze importanti tra le richieste effettuate entro il 31.12.2021 e quelle che saranno inviate entro il 30.4.2022.

La prima riguarda la decadenza del debitore dalla dilazione: lunga (mancato pagamento di n. 10 rate, anziché n. 5, anche non consecutive) nel caso di istanze presentate entro il 31.12.2021 e ordinaria (mancato pagamento di n. 5 rate anche non consecutive) nel caso di istanze presentate entro il nuovo termine (30.4.2022) previsto dal Decreto Milleproroghe.

La nuova disposizione, infatti, e non se ne comprende la ragione, non dà la possibilità di fruire del termine di decadenza lungo.

Una seconda differenza riguarda la soglia di debito superata la quale il contribuente deve dimostrare lo stato di difficoltà che nel caso di istanze presentate entro il 31.12.2021 era di euro 100.000,00 mentre con il Decreto Milleproroghe è stata abbassata ad euro 60.000,00.

1.2 Sanatoria dei versamenti relativi al saldo IRAP 2019 e al primo acconto IRAP 2020



Sospiro di sollievo per tutti i contribuenti che hanno omesso il versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, sospesi ai sensi del Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020), il cui termine ultimo è scaduto il 31.1.2022.

La legge di conversione del Decreto Milleproroghe, con un emendamento approvato dalle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera dei deputati, ha slittato tale termine al **30.6.2022** e il versamento avverrà ovviamente senza sanzioni e interessi.

Questa è la quinta proroga da inizio pandemia: originariamente fissata al 30.11.2020, la scadenza è slittata al 30.4.2021 con il Decreto Ristori quater (d.l. 157/2020) e poi al 30.9.2021 con il Decreto Sostegni (d.l. n. 41/2021), successivamente è stata rinviata al 30.11.2021 con il d.l. n. 132/2021 e infine spostata al 31.1.2021 con il decreto Fisco-Lavoro (d.l. n. 146/2021). Ora, il Decreto Milleproroghe posticipa al 30.6.2022 tale termine.

Si ricorda che il versamento non è previsto per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni di euro.

Difatti, l'art. 24 del Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020) ha cancellato il pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020. Il decreto dispone che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.

Non beneficiano della previsione di esenzione: le imprese di assicurazione, le Amministrazioni pubbliche, gli intermediari finanziari nonché le società partecipate.

L'esenzione IRAP riguarda i soggetti con volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni di euro ossia tenendo conto di:

- corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 85 comma 1, lett. a) del TUIR);
- corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85, comma 1, lett. b) del TUIR);
- compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (art. 54, comma 1, del TUIR).

1.3 Sterilizzate le perdite emerse nel 2021

Con un emendamento al Decreto Milleproroghe, approvato dalle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera dei deputati, sono state confermate le disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale anche alle perdite civilistiche emerse entro il 31.12.2021.



La nuova disposizione ha, quindi, sostituito nel primo comma dell'art. 6 del Decreto Liquidità (d.l. n. 23/2020) l'attuale riferimento al 31.12.2020 con quello di 31.12.2021. Conseguentemente, per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2021 non si applicano, fino alla chiusura del quinto esercizio successivo:

- gli artt. 2446, commi 2 e 3 (per le società per azioni) e 2482-bis, commi 4, 5, 6 (per le società a responsabilità limitata) c.c., riguardanti gli obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite superiori a un terzo;
- gli artt. 2447 (per le società per azioni) e 2482-ter (per le società a responsabilità limitata) c.c., riguardanti l'obbligo di ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei limiti legali;
- le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui rispettivamente all'art. 2484, primo comma, numero 4), e all'art. 2545-duodecies c.c.

Ne consegue che il termine entro il quale le perdite devono essere ripianate o devono, comunque, essere adottati i provvedimenti richiesti (quali la riduzione del capitale sociale, la sua ricostituzione o la trasformazione societaria) è rinviato fino al momento in cui si terrà l'assemblea chiamata alla approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo. Sarà, quindi, l'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2026 onerata ad adottare i provvedimenti necessari.

1.4 Bonus investimenti: prorogato il termine per la conclusione degli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2021



Un'ulteriore novità introdotta in sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe riguarda la proroga di sei mesi, dal 30.6.2022 al 31.12.2022, del termine per la conclusione degli investimenti prenotati entro il 31.12.2021 ai fini dell'ottenimento del bonus investimenti.

La misura interessa gli investimenti per i quali, entro il 31.12.2021, l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo e che saranno conclusi entro il 31.12.2022.

Di conseguenza, per tali investimenti continueranno ad essere applicate le aliquote del credito di imposta in vigore nel 2021 più vantaggiose rispetto a quelle previste per il 2022.

Per gli acquisti in beni materiali e immateriali non 4.0 effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021 - ovvero con la proroga entro il 31.12.2022, a condizione che entro la data del 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - **il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo**, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione di euro per quelli immateriali. La misura è aumentata al 15% per gli investimenti in beni

strumentali, sia materiali che immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile.

Per gli acquisti in beni materiali e immateriali non 4.0 effettuati a decorrere dal 1.01.2022 e fino al 31.12.2022 - ovvero entro il 30.6.2023, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - **il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6%.**

Per i **beni materiali 4.0** prenotati entro il 31.12.2021 il credito di imposta è riconosciuto nella seguente misura:

- 50% del costo, per la quota di investimenti fino 2,5 milioni di euro;
- 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro,

in luogo del 40%-20%-10% previsto per il 2022.

Per gli investimenti in **beni immateriali 4.0** la proroga non ha rilevanza in quanto anche nel 2022 è confermata l'aliquota del 20%, nel limite dei costi ammissibili pari ad 1 milione di euro.

1.5 Agevolazione prima casa: termini sospesi fino al 31.3.2022



Con un altro importante emendamento al Decreto Milleproroghe è stata posticipata dal 31.12.2021 al 31.3.2022 la sospensione dei termini per ottenere o mantenere l'agevolazione prima casa.

La sospensione era stata prevista dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) durante il periodo emergenziale causato dalla pandemia da Covid-19, per far fronte alle varie difficoltà nella conclusione di compravendite immobiliari e, soprattutto, per quanto riguarda gli spostamenti delle persone.

Nello specifico, la sospensione riguardava i termini previsti dalla Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, ovvero:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso.

La proroga aveva interessato anche il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall'art. 7, legge n. 448/1998 ai fini della fruizione del credito d'imposta.

La sospensione temporale andava dal 23.2.2020 al 31.12.2021 (in prima battuta era 31.12.2020).

Ora, per effetto del Decreto Milleproroghe la sospensione è stata rinviata fino al 31.3.2022.

Pertanto, dal 1.4.2022 riprenderanno i termini di 18 mesi per trasferire la residenza dal Comune di origine a quello in cui ricade la nuova abitazione e di 12 mesi per vendere l'immobile posseduto (nello stesso Comune in cui si intende effettuare il nuovo acquisto) o per riacquistare la prima casa (in caso di vendita dell'immobile acquistato nel quinquennio precedente con il beneficio per l'abitazione principale).

1.6 Ulteriori misure agevolative



Il Decreto Milleproroghe ha introdotto ulteriori misure agevolative per le imprese e per le persone fisiche.

In particolare:

Spese per visti e asseverazione

Diventa definitiva la detraibilità per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 110% delle spese sostenute dal 12.11.2021 al 31.12.2021 per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni per l'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura o per la cessione del credito.

Sanatoria sanzioni certificazione unica

È stata introdotta una sanatoria per le sanzioni nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche concernenti somme e valori corrisposti riferiti ai periodi di imposta 2015, 2016 e 2017.

Proroga dei termini per versamento ritenuta alla fonte e IVA per gli allevatori

Slittano al **31.7.2022** i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all'Iva, in scadenza nel periodo compreso tra il 1.1.2022 e il 30.6.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati.

Aumento del tetto del contante

Fino al 31.12.2022 il limite all'uso del contante è riportato a euro 2.000,00. Dal 1.1.2023 si ritornerà a euro 1.000,00.

Bonus psicologo

È stato approvato il bonus psicologo che prevede un contributo di importo massimo di 600 euro, calcolato in base all'ISEE, che non dovrà essere superiore a euro 50.000,00, per la copertura delle spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Con decreto interministeriale saranno stabilite le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per l'assegnazione.

Bonus cuochi professionisti

Viene prorogato al 31.12.2022 il credito di imposta per i cuochi professionisti istituito dalla Legge di Bilancio per il 2021 e inizialmente previsto fino al 30.6.2021.

L'agevolazione spetta ai cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi con partita IVA.

Il credito di imposta copre fino al 40% delle spese sostenute per:

- l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura di alimenti;
- l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il bonus spetta fino ad un massimo di euro 6.000 e può essere ceduto ad altri soggetti.

2. Decreto Energia: sì alla rivalutazione di quote e terreni anche per il 2022 ma con un'imposta sostitutiva più elevata



Il Decreto Energia (d.l. n. 17/2022), con la modifica dell'art. 2 del d.l. n. 282/2002, ha disposto la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore di acquisto di quote e terreni riempiendo così un vuoto normativo lasciato dalla legge di Bilancio 2022.

È possibile, quindi, procedere con la rivalutazione fiscale di quote e terreni posseduti al 1.1.2022 versando un'imposta sostitutiva più elevata ovvero del 14% anziché dell'attuale 11%.

Inoltre, è stato differito il termine di versamento di tale imposta sostitutiva nonché per la redazione della perizia giurata di stima, facendolo slittare al 15.6.2022.

Pertanto, l'imposta deve essere versata:

- (i) in un'unica soluzione entro il 15.6.2022;
- (ii) in tre rate di identico ammontare entro: il 15.6.2022, il 15.6.2023 e il 15.6.2024.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

La base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva è l'intero valore della perizia e non il differenziale tra il valore della perizia e il costo fiscalmente riconosciuto del bene oggetto della rivalutazione.

Nessun cambiamento circa il perfezionamento della rivalutazione, che si continua a verificare previa asseverazione della perizia e previo pagamento dell'imposta sostitutiva entro la nuova scadenza.



Lo Studio legale tributario **La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma, Milano, Napoli e Dubai, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza.

Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese e delle persone fisiche, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali e difesa nelle sedi giudiziarie di merito e di legittimità, operazioni societarie straordinarie e di M&A, perizie di stima e valutazioni di aziende, revisione legale e consulenza tecnico-contabile, consulenza ed assistenza, di natura sostanziale e processuale, in materia di diritto civile e penale nonché di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

Il metodo utilizzato per la consulenza e la difesa in giudizio è incentrato sulla relazione “personalizzata” con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche ed è sempre caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Avv. UMBERTO LA COMMARA
Patrocinante in Cassazione
Avv. ROBERTA DOROTEA ROSCIGNO
Avv. EMILIO COSTARELLA
Avv. MARIA PAOLA FERRARO
Avv. FABIO MASSIMO MENDELLA

Avv. STEFANIA LUPINI
Patrocinante in Cassazione
Avv. ANGELA BRUNO
Avv. BARBARA RAMPINI
Avv. ALESSANDRO FINOCCHIARO

DOTT. VALENTINA LUPI
DOTT. FRANCESCO SANTORI
DOTT. GIANLUCA ROLLO
DOTT. MATTIA CATALDO
DOTT. WANNA TRAMONTANO
RAG. BARBARA STELLA

OF COUNSEL:

Avv. GIANFRANCO PUOPOLO
DOTT. FABRIZIO FIORITO
DOTT. ALBERTO NENCHA
DOTT. ASCANIO SALVIDIO

TRAINEES:

DOTT. LUCA IELAPI
DOTT. ROBERTO JANIRI



ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
MILANO, via Sant'Andrea, 3 – 20121
NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133
DUBAI, International Business Tower

tel.: +39 06 3218140
tel.: +39 02 76013359
tel.: +39 081 18584553
floor 11, office 1110

www.studiolacommara.it
in partnership with: www.pglegal.it
in partnership with: www.fpcorporatefinance.eu
in partnership with: www.v7group.com